

## 14.3.16. Regio Decreto 31 marzo 1843

Veduto il nostro Decreto de' 5 ottobre 1838 relativo alla Sila;

Veduti i rapporti del nostro Commissario civile, e i quaderni a' medesimi uniti, donde ritraesi, quell'antico demanio dello Stato essere di presente in gran parte occupato da privati, ed in taluni luoghi soggetto agli usi civici degli abitatori del Comune di Cosenza e dei suoi Casali;

Considerando che le occupazioni seguite in tempi più o meno remoti dipendono da cagioni diverse, e sì diversa ne sia l'indole e la importanza che la giustizia non può consentire di torsi indistintamente su di esse un solo partito;

Considerando, che qualora vi si volesse provvedere colle regole ordinarie, il fine che ci proponemmo di conseguire col suddetto nostro Decreto andrebbe del tutto fallito, e i danni avvenuti nella Sila a pregiudizio delle industrie del regno e de' primi ed assoluti bisogni di popolazioni non poche, anzi che venire impediti o menomati, crescerebbero all'infinito.

Considerando che la badia di S. Giovanni in Fiore attualmente amministrata dalla deputazione degli Ordini cavallereschi facendo parte della Sila, va compresa nelle prescrizioni che per questa si trovano da Noi dettate e che detteremo qui appresso;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

**Art. 1.** Tutte le controversie con gli occupatori de' fondi posti nella Sila o nella Badia di S. Giovanni in Fiore, sia per definire quel che trovasi loro concesso, ceduto o venduto, sia per determinare la estensione delle transazioni fatte con alcuni di essi, o costringere coloro che in tutto o in parte non le abbiano adempiute, ad eseguirle, sia per usurpazioni commessevi, verranno decise dal nostro Commissario civile.

**Art. 2.** Lo stesso nostro Commissario civile provvederà per sue ordinanze, alla conservazione delle colonie perpetue, mediante un discreto canone in denaro redimibile alla ragione del cinque per cento in beneficio di coloro che se ne avessero il diritto, ed al compensamento altresì degli usi civici degli abitanti di Cosenza e de' suoi Casali, il quale non potrà esser meno del quarto né più del terzo delle contrade in cui abbianli quelli esercitati, o tuttavia li esercitano, qualunque ne sia il possessore, e nella parte la più propinqua alle loro abitazioni.

**Art. 3.** Le decisioni e le ordinanze del nostro Commissario civile saranno soggette al solo richiamo devolutivo, ne' tre mesi dalla loro intimazione, da prodursi innanzi ad una Giunta composta di cinque magistrati, che all'uopo verrà da Noi per altro nostro Decreto istituita.

Art. 4. Esclusi gli alberi, che se non ispecialmente conceduti ai possessori del suolo sottoposto sono sempre stati, come lo sono, di proprietà del pubblico demanio, ove l'usurpazione sia dubbiosa, o si dubiti della qualità e misure delle concessioni, delle cessioni, delle vendite e delle transazioni, o dello adempimento di queste ultime, autorizziamo il nostro Commissario civile a transigere siffatte dubbiosità, sommettendo le transazioni alla nostra sovrana approvazione.

Art. 5. Condonati ai possessori della Sila tutti gli arretrati fino alla pubblicazione del presente Decreto, per le prestazioni da essi dovute sotto i nomi di *fida e giogatico o granetteria* (ove i loro possedimenti non procedano da cessioni o vendita posteriori al 17 di novembre 1809, nel quale caso i fondi furono loro ceduti o venduti scevri di un tal peso) il nostro Commissario civile è autorizzato a convenirne il mutamento in annui e moderati canoni pecuniari, redimibili alla ragione del cinque per cento, rendendone conto a Noi per le nostre sovrane risoluzioni.

Egli potrà inoltre, intesi gli agenti del demanio pubblico e quelli dell'amministrazione forestale, convenire e proporre che gli alberi, se esistenti in luoghi da non essere rinselvati, venissero conceduti a prezzo o per annuo canone anche come sopra redimibile ai possessori del suolo sottoposto, rimanendo questi obbligati a tutte le prescrizioni stabilite nella legge forestale.

Art. 6. Per le norme secondo le quali il nostro Commissario civile dovrà procedere nello adempimento delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente Decreto, ci confidiamo ai consigli della sua prudenza. Non pertanto egli non potrà mai tralasciare di far citare e di ascoltare le parti che si presenteranno alla sua udienza prima di profferire le sue decisioni o ordinanze.

Art. 7. Come prima, indi alla esecuzione di queste nostre prescrizioni, apparirà tutto che della Sila e della badia di S. Giovanni in Fiore rimarrà in piena ed assoluta proprietà del pubblico demanio, o nell'amministrazione della deputazione degli Ordini cavallereschi, sarà da Noi provveduto: 1) alla scelta ed estensione de' luoghi che dovranno conservare boscosi, o in tutto o in parte rinselvare, data a' padroni di essi, se privati, la debita indennità, ed avuto nella scelta riguardo alla tutela del monte e del piano, alla disciplina de' fiumi e de' torrenti, alla produzione, vegetazione e specie degli alberi, a' bisogni della marina regia o mercantile, ed alla più facile e meno costosa recatura del legname; 2) alle necessità dell'agricoltura e della pastorizia degli altri Comuni, gli abitatori de' quali seminano attualmente o menano a pascere il loro gregge in una qualche parte della Sila.

Art. 8. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle finanze — 2. Ripartimento — 2. carico — N. 310 — Signore. — Ho rassegnato a Sua Maestà il Re (NS) il progetto di Regolamento per gli affari della Sila compilato in esecuzione delle risoluzioni Sovrane prese nei Consigli ordinari di Stato de' 30 aprile 1851 e 19 aprile 1852. E nei dar conto alla MS dello stato attuale degli affari medesimi ò avuto

l'onore di umigliarle che non reputandosi pel momento opportuno l'adozione del progetto in tutte le sue parti, occorre provvedere a far mettere in esercizio l'esazione della fida e del giogatico o granetteria, ed a regolare l'esercizio degli usi civici nelle terre provvisoriamente o definitivamente reintegrate e da reintegrare, non che il pagamento delle relative prestazioni.

Intorno alla fida, ed alla granetteria, o giogatico ho rassegnato a SM (DG) che i Magistrati e funzionari, della compilazione del Regolamento incaricati, hanno ritenuto non essere possibile (ora che nella Sila non si entra più per siti determinati già detti contatori, e che tra le proprietà soggette vanno fraposte e mescolate terre esenti da tal peso) esigere coll'antico metodo, cioè secondo il numero degli animali che si menavano a pascere o a lavorare; ed han conchiuso essere indispensabile sostituire il metodo di esigere in ragione di estensione delle terre, raggugiando la prestazione alle diverse qualità e colture. Questo metodo, esigendo la preliminare verifica e misura delle estensioni soggette e delle loro parti, secondo la qualità rispettiva, ha rassegnato alla MS che nello stesso ben inteso interesse dei debitori, per non far crescere il cumulo degli arretrati, è necessario adottarsi, circa tale estremo un provvisorio temperamento, in pendenza dei progressivi lavori degli Ingegneri occupati annualmente nelle verifiche e misure delle terre. Ed è fatto presente a SM (DG) che i Magistrati e funzionari suddetti, essendosi occupati a trasportare le prestazioni dell'antico al nuovo metodo, han considerato che le prestazioni fissate negli antichi stabilimenti corrispondano al decimo; han ritenuto per base la stessa ragione, proporzionandola allo stato attuale delle rendite e de' salarii; hanno inclinato sempre, nell'operare il ragguglio, a favore de' debitori, seguendo il minimo, e nel dubbio la minor ragione adottando; hanno ritenuta, quanto al seminabile, la vicenda agraria triennale. Ed han quindi compilata la tariffa seguente:

“I debitori della fida o del giogatico o granetteria, pagheranno annualmente per la granetteria o giogatico per ciascun moggio, nelle Calabrie denominato *tomolata*, seminato a lino D. 1,50; per ciascun moggio addetto ad orto o giardino grana 50; e sopra il terzo della estensione adatta alla seminazione pagheranno pure cartini cinque a moggio. Per la fida poi pagheranno: per le estensioni adatte al pascolo delle giumente e delle vacche grana venti a moggio o tomolata; e sopra tutte le rimanenti estensioni (dedotta quella degli orti e giardini, della semina a lino, e del terzo di quella adatta alla seminazione, sulle quali pagheranno la granetteria nel modo indicato) pagheranno grana sette e mezzo a moggio compresi gli altri 2/3 adatti alla semina ancorché preparati a maggese. I debitori sopra le enunciate prestazioni annuali faranno la ritenuta del quinto”.

Relativamente agli usi civici sulle terre che vi sono soggette, provvisoriamente o definitivamente reintegrate e da reintegrare ho rassegnato a SM (DG) essersi riconosciuto, che fino a quando compiute definitivamente le reintegre non apparirà la massa intera delle terre sottoposte agli usi, e si potrà, sciolte le promiscuità tra l'Amministrazione generale del Demanio ed i Comuni, e tra questi fra loro, procedere alle quotizzazioni come per legge, il miglior metodo a seguire è quello di assegnare provvisoriamente ad ogni Comune una contrada determinata, siccome il

Commissario civile ha già praticato cogli stati emessi ai 31 dicembre 1851 e 28 febbraio 1852. Ed ho rassegnato insieme che nel progetto di Regolamento anzidetto i Magistrati e funzionari dello stesso incaricato anno, proposto dividersi provvisoriamente il prodotto delle prestazioni dovute dagli usuarî per un terzo a favore de' Comuni, e per due terzi al Demanio; e che la tariffa di tali prestazioni è stata da' medesimi compilata in questi termini:

"Coloro che godranno l'uso civico della semina pagheranno per ora ed a contare dal 1853 inclusivamente secondo l'editto della Regia Camera del dì 9 giugno 1618, e secondo il Decreto della Generale Soprintendenza del 13 ottobre 1753 per ciascun moggio seminato a grano o a segala il terraggio di un tomolo dello stesso genere seminato, e carlini dieci per ciascun moggio seminato a lino. Per le estensioni poi seminate a patate pagheranno grana dieci a moggio. Tali prestazioni si pagheranno senza veruna ritenuta durante l'assegnamento provvisorio, e per fino a che non si daranno i compensamenti definitivi.

"Per l'esercizio dell'uso di pascere si pagherà la fida stabilita dalla Regia Camera con editto del 9 giugno 1618 cioè mezzo grano ossia un tornese per ogni pecora, capra ed altri animali simili; carlini due per ogni vacca, toro, e bue non aratorio, e per ogni allievo; grana venti per ogni mulo addetto all'aratro; grana dieci per ciascuna giumenta, cavallo, mulo che non usa della faglia ossia del frutto dei faggi; e grana quindici per ciascun porco che usa della faglia. La fida sarà pagata senza veruna ritenuta".

Ho poi fatto presente a SM (DG) che il felice compimento delle operazioni del Commissario civile dipende principalmente dalla conservazione integra dei confini che si va man mano assicurando; e dei pilastri di circoscrizione che man mano si van ponendo, secondo che si eseguono le verifiche, misure e distacchi dal Commissario ordinate.

Ho finalmente rassegnato che molto rimane ancora a fare al Commissario civile, e per la esecuzione delle decisioni relative alla Sila Badiale, e pei giudizi definitivi circa i Demani della Sila Regia, e per le verifiche, misure e giudizi corrispondenti delle difese della Sila medesima, e per la formazione delle camere chiuse, ossia boschi riservati di alberi da costruzione marittima; che per queste ultime esiste un progetto formato dal già costruttore della Real Marina Signor Traversa; e che quindi è necessario che il Commissario ogni anno, fino all'esaurimento delle operazioni, si rechi nella Sila, e che lo stesso si pratici dall'Ingegnere Fregola incaricato de' locali per le verifiche e misure:

E la MS (DG) nel Consiglio ordinario di Stato del 9 corrente in Caserta si è degnata emettere le seguenti Sovrane risoluzioni.

Vuole SMNS che il Commissario Regio debba immancabilmente recarsi nella Sila in ogni anno nella stagione opportuna per la più facile comparsa ed udienza degl'interessati per la pronunziatione delle decisioni, e per regolare le operazioni di esecuzione agli esperti affidate. Egli potrà risiedere in Cosenza, in Catanzaro, o in qualunque altro dei Comuni compresi nella Sila, secondo gli sembrerà opportuno; né gli sarà vietato di poter pronunziare anche in Napoli delle decisioni sopra atti preparati sui luoghi, dopo esser da colà ritornato.

Relativamente alla riscossione della fida e della granatteria o giogatico dovuto al Real Demanio, la MS à approvato la tariffa anzidetta, e comanda.

Che per l'applicazione di essa si stia alle indicazioni contenute nel secondo volume della verifica di Zurlo per le qualità delle terre, e tutto ciò provvisoriamente, e salvo il definitivo che dovrà risultare o dalle perizie che avranno luogo nel corso delle operazioni commissariali, o da altri atti o pronunziamenti che stabiliranno lo stato definitivo;

Che per le estensioni seminabili non ancora verificate dai periti l'esazione debba aver luogo, sempre sul terzo dell'intero, ed alla ragione di grana 50 a tomolata, senza per ora farsi distinzione alcuna relativamente alle coltivate a lino, ed agli orti e giardini, ma che verificandosi in seguito le diverse qualità delle coltivazioni, si dia allora luogo ad un definitivo conteggio, ed al pagamento o alla restituzione a favore di chi si conviene, delle somme che risulteranno pagate in meno o in più del dovuto;

Che su tali basi il Commessario civile compili uno stato dei debitori di tali prestazioni, distinto per Comuni, colle estensioni dei possedimenti rispettivi. Egli lo trasmetterà al Direttore de' Rami Riuniti della Provincia, il quale ne curerà la riscossione a cominciare dal corrente anno secondo i regolamenti in vigore per le rendite del Real Demanio;

E che per gli arretrati lo stesso Commessario civile compili di simili stati; colla facoltà di accordare pei medesimi ai rispettivi debitori quelle agevolazioni che crederà giuste ed opportune, salvo la superiore approvazione. Tali stati saranno pure da lui rimessi al Direttore, il quale ne curerà la esecuzione, come si è detto.

Per quanto concerne il provvisorio godimento degli usi civici, e le corrispondenti prestazioni, ordina Sua Maestà (D. G.);

Che continuino i diversi Comuni ad esercitare gli usi civici nelle contrade rispettivamente assegnate dal Commessario civile; e che nello stesso modo si faccia per le ulteriori estensioni soggette agli usi, che si andranno reintegrando; tutto ciò provvisoriamente fino a che non giunga il tempo dei scioglimenti delle promiscuità specialmente col Demanio e delle quotizzazioni fra i naturali dei diversi Comuni;

Che della distribuzione individuale delle terre da farsi anno per anno tra i naturali di ogni Comune, per l'uso provvisorio nella rispettiva contrada, rimanga incaricata l'Amministrazione civile;

Che ogni usuario sia tenuto provvisoriamente fino allo stabilimento dei canoni definitivi a pagare le prestazioni secondo l'altra tariffa anzidetta;

Che la riscossione delle medesime si faccia dagli agenti del Real Demanio, e sulla base dei Ruoli degli usuari, che saranno, come sopra, annualmente formati, dall'amministrazione civile e rimessi al Direttori dei Rami Riuniti;

E che del prodotto si servi poi dal Demanio provvisoriamente un terzo a ciascun Comune, fino a che sarà sciolta la promiscuità tra loro, rimanendo gli altri due terzi a suo beneficio.

Relativamente alla conservazione dei confini assicurati e da assicurarsi, e dei pilastri posti e da porsi SM (NS) comanda;

Che il Commessario civile trasmetta ad ogni Regio Giudice dei Circondarii esistenti nella Sila uno stato indicante le estensioni site nel rispettivo Circondario finora verificate e misurate, le confinazioni assicurate ed i pilastri posti; facendo lo stesso per le altre estensioni delle quali successivamente sarà fatta la verifica;

Che il Giudice Regio debba ogni anno nella stagione opportuna recarsi personalmente a verificare, estensione per estensione, la esistenza ed integrità delle confinazioni e pilastri indicati negli stati suddetti; formando di tal verifica apposito verbale in doppia spedizione, delle quali una rimarrà presso il Giudicato, e l'altra sarà inviata al Commessario;

Che trovando il Giudice distruzione o rimozione di pilastri, o alterazione delle confinazioni, farà immediatamente eseguire la restituzione delle cose allo stato primiero, reintegrando al Demanio e Comuni le terre novellamente usurpate; e pronunzierà nell'atto stesso a carico dell'usurpatore, ove sia dimostrato, ed in mancanza a carico del possessore della terra limitrofa al sito dell'alterazione, una multa di ducati venticinque per ogni tomolata che fosse stata usurpata, e di altrettanti per ogni pilastro distrutto o rimosso; il tutto nello stesso verbale, ed in un medesimo contesto. Del verbale poi rilascerà per la esazione delle multe i corrispondenti estratti esecutivi anche con l'arresto personale dell'individuo multato; e li trasmetterà al Direttore dei Rami Riuniti della Provincia, il quale ne farà eseguire la riscossione;

Che avverso la rimessione *ad pristinum* del Giudice Regio, e contro le pronunziazioni di multe dello stesso non competerà gravame alcuno, se non dopo la esecuzione, ed innanzi al Commessario civile;

Che oltre a ciò rimarrà salvo il procedimento penale, cui per legge potrà darsi luogo pel fatto punibile che sia verificato;

E che il prodotto delle mentovate multe rimarrà a disposizione del Ministro delle finanze come fondo da ripartirsi annualmente per gratificarne coloro che nella rigorosa ed esatta esecuzione di tali disposizioni conservatrici si saranno più distinti.

Intorno, alla formazione delle Camere chiuse ed alla intera conservazione degli alberi e boschi, vuole Sua Maestà (D. G.);

Che ferma rimanendo l'autorizzazione data al Commessario civile per la formazione delle camere chiuse, gli si trasmetta il lavoro di Traversa affinché lo tenga presente e proceda sollecitamente alla commessagli formazione;

E che s'incarichi lo stesso Commessario civile di proporre le misure provvisorie per garantire la esistenza e conservazione degli alberi da costruzione, sparsi, o in boschi, fino a che non si disporrà dei primi e saranno formate le camere chiuse.

Ha domandato in fine la MS che il Commessario Regio e l'Ingegnere Fregola si rendano subito nella Sila per compiere ciascuno le operazioni che deve eseguire.

Nel Real Nome glielo Comunico per la conveniente esecuzione nella parte che la riguarda.